



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



L.R. 9 luglio 2008, n. 5 e s.m.
Procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative
nell'ambito dell'attività di vigilanza



Indice generale

1.0 FINALITÀ DEL DOCUMENTO.....	3
2.0 NORMATIVE DI RIFERIMENTO.....	3
3.0 SOGGETTI, TERMINI E DEFINIZIONI.....	3
4.0 PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	3
5.0 FATTISPECIE SANZIONABILI.....	4
6.0 FASI DELLA PROCEDURA SANZIONATORIA.....	4
7.0 IL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE.....	7
8.0 ALLEGATI.....	7



1.0 FINALITÀ DEL DOCUMENTO

Il presente documento intende fornire un quadro di riferimento, normativo e procedurale, concernente l'applicazione delle sanzioni amministrative nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta nei confronti degli enti cooperativi di cui all'art. 1 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 e s.m. concernente *“La disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi”*.

2.0 NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Costituiscono riferimento normativo ai fini dell'applicazione delle presente procedura:

- a) la **legge regionale 9 luglio 2008 n. 5 e s.m.** *“Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi”*;
- b) la **legge regionale 25 ottobre 2016, n. 14** *“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 recante “Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi e successive modificazioni”*;
- c) **decreto del Presidente della Regione 16 dicembre 2008, n. 11/L** *“Approvazione del regolamento attuativo della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 in materia di disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi”*;
- d) **decreto del Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 16 del 22 dicembre 2016** Emanazione del regolamento concernente la *“Modifica del decreto del Presidente della Regione 16 dicembre 2008, n. 11/L recante Approvazione del regolamento attuativo della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 in materia di disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi”*;
- e) la **Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.** *“Modifiche al sistema penale”*.

3.0 SOGGETTI, TERMINI E DEFINIZIONI

Autorità di vigilanza

Unità amministrativa provinciale preposta al coordinamento delle attività di vigilanza;

Autorità di revisione

Unità preposta al coordinamento delle attività revisionali; coincide con l'Autorità di vigilanza, nel caso in cui l'ente cooperativo non aderisca ad alcuna associazione di rappresentanza ovvero con l'Associazione di rappresentanza ove l'ente cooperativo aderisca ad essa.

Ente cooperativo

I soggetti vigilati di cui all'art. 1 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5.

Soggetto accertatore

Il revisore incaricato di svolgere la revisione ordinaria e straordinaria o l'Autorità di vigilanza.

Obbligato in solido

Soggetto chiamato in corresponsabilità all'obbligato principale al pagamento della sanzione amministrativa.

4.0 PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

In relazione all'applicazione delle sanzioni amministrative valgono i seguenti principi generali.

Principio di legalità

Nessuno può essere assoggettato a sanzione amministrativa se non in forza di una legge.



Principio di irretroattività

La legge, in forza della quale una persona può essere assoggetata a sanzione amministrativa, deve essere entrata in vigore prima della commissione della violazione.

Principio di tipicità

Le sanzioni amministrative sono applicabili solo alle fattispecie da esse esplicitamente previste; non sono quindi applicabili sanzioni per comportamenti/violazioni non espressamente prestabilite.

Solidarietà

L'ente cooperativo, nella persona del legale rappresentante e dei membri del consiglio di amministrazione ed ai sindaci, ove presenti, sono obbligati in solido al pagamento della somma dovuta; l'estinzione del debito, da parte di uno di questi, libera tutti gli altri soggetti.

5.0 FATTISPECIE SANZIONABILI

L'art. 16 del D.p.Reg. n. 16 del 22 dicembre 2016 prevede le seguenti fattispecie sanzionabili:

1. alla cooperativa che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 29, comma 4, della legge regionale entro i termini contenuti nella diffida di cui all'articolo 29, comma 7, della legge stessa è comminata una sanzione amministrativa **da euro 2.000 ad euro 5.000**;
2. l'omessa dichiarazione alla struttura amministrativa della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente all'atto del deposito del bilancio di esercizio presso il registro imprese, come previsto dall'articolo 5-bis, comma 1, del presente regolamento, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa **da euro 200 ad euro 1.200**;
3. alla cooperativa che non ottempera alle prescrizioni impartite in sede di revisione entro i termini contenuti nella diffida di cui all'articolo 30, comma 4, della legge regionale è comminata una sanzione amministrativa **da euro 500 a euro 2.000**;
4. alla cooperativa che non adotta le modifiche statutarie richieste dal revisore oppure dalla struttura amministrativa nei termini contenuti nella diffida, è irrogata una sanzione amministrativa **da euro 1.000 a euro 3.000**;
5. all'associazione di rappresentanza che senza giustificato motivo e preventiva autorizzazione da parte della struttura amministrativa non provveda alla revisione ordinaria di una cooperativa associata è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria **pari ad euro 1.000** per ogni cooperativa non revisionata nell'anno solare.

6.0 FASI DELLA PROCEDURA SANZIONATORIA

La procedura sanzionatoria prevede le seguenti fasi:

a) Accertamento e contestazione immediata della sanzione amministrativa

b) Pagamento in misura ridotta

c) Eventuale presentazione di scritti difensivi e/o audizione del trasgressore

d) Accoglimento istanza opposizione / Ingunzione di pagamento

e) Estinzione del pagamento



a) Accertamento e contestazione immediata della sanzione amministrativa

In presenza di una o più delle predette fattispecie sanzionatorie, il soggetto accertatore deve provvedere alla compilazione del **VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE** (all. 1), indicando con precisione l'irregolarità riscontrata e la sanzione amministrativa corrispondente.

La contestazione delle violazioni previste ai commi 1,2,3,4 dell'art. 16 del D.p.Reg. n. 16 del 22 dicembre 2016 deve essere effettuata a conclusione della revisione ordinaria o straordinaria, in presenza del legale rappresentante o persona da esso delegata, mediante consegna a mano del verbale di accertamento e contestazione.

Il verbale di accertamento e contestazione deve essere altresì comunicato a mezzo PEC ai responsabili in solido (amministratori e sindaci ove presenti).

In assenza del legale rappresentante o di suo delegato, ovvero in caso di rifiuto da parte di questi di accettare e/o sottoscrivere il verbale di accertamento e contestazione, la documentazione è trasmessa all'Autorità di vigilanza per la relativa notifica.

La sanzione amministrativa, contemplata negli importi minimo e massimo dalle fattispecie elencate dall'art. 16 del D.p.Reg. n. 16 del 22 dicembre 2016, viene determinata dal soggetto accertatore, secondo le modalità indicate dall'art. 16 della legge 689/81 (cosiddetto pagamento in misura ridotta), ovvero tra il minore degli importi corrispondenti al doppio del limite minimo o un terzo del limite massimo.

Copia del verbale di accertamento deve essere trasmessa all'Autorità di vigilanza.

Qualora il revisore sia impossibilitato alla contestazione immediata della sanzione amministrativa, gli estremi della violazione devono essere notificati dall'Autorità di vigilanza che provvederà a notificare agli interessati residenti in Italia entro il termine di 90 giorni, e, se residenti all'estero, entro il termine di 360 giorni dall'accertamento della violazione.

L'omessa contestazione immediata o notificazione del verbale di accertamento e contestazione estingue l'obbligo di pagamento della sanzioni amministrativa.

b) Pagamento in misura ridotta

Il trasgressore o uno tra gli obbligati in solido possono, **entro 60 giorni (sessanta) dalla contestazione immediata o dalla notifica**, ove la prima non abbia avuto luogo, procedere al pagamento della sanzione così come determinata dal soggetto accertatore nel verbale di accertamento e contestazione (pagamento in misura ridotta).

Il pagamento della sanzioni in misura ridotta ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.

Il pagamento deve essere effettuato dal trasgressore o da uno tra gli obbligati in solido al Tesoriere della Provincia autonoma di Trento secondo le modalità indicate nel verbale di accertamento e contestazione.

c) Eventuale presentazione di scritti difensivi e/o audizione del trasgressore

Entro **30 giorni (trenta) dalla data di contestazione immediata o notifica della violazione** l'ente cooperativo può fare pervenire all'Autorità di vigilanza uno scritto difensivo o richiedere di essere sentiti in audizione. L'audizione deve essere fissata **entro e non oltre 45 giorni (quarantacinque)** dalla data di recepimento della richiesta avanzata dall'ente cooperativo.



d) Accoglimento dell'istanza difensiva/Ingiunzione di pagamento

L'Autorità di vigilanza, esaminate le argomentazioni addotte in difesa, con proprio provvedimento può adottare uno tra i seguenti comportamenti:

- a) accogliere le argomentazioni proposte a difesa, annullando il verbale di accertamento e contestazione;
- b) confermare la violazione e la relativa sanzione amministrativa, ingiungendone il pagamento, unitamente alle spese procedurali. Detto pagamento deve avvenire entro 30 giorni (trenta) per i soggetti residenti in Italia e 60 giorni (sessanta) per quelli residenti all'estero.

Il provvedimento dell'Autorità di vigilanza deve essere notificato agli interessati entro 180 giorni (centottanta) dal ricevimento degli scritti difensivi, dalla data dell'audizione oppure, in sua mancanza, dalla scadenza dei termini previsti a tale scopo.

Avverso il provvedimento dell'Autorità di vigilanza gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace, a pena di inammissibilità, **entro il termine di 30 giorni (trenta)** dalla notificazione del provvedimento (**60 giorni ove l'interessato risieda all'estero**).

Qualora non abbia avuto luogo il pagamento in misura ridotta ovvero, in caso di opposizione, non siano ritenute valide le motivazioni a difesa, l'Autorità di vigilanza provvede con proprio provvedimento all'ingiunzione di pagamento stabilendo la somma dovuta.

La sanzione, comprensiva delle spese procedurali, deve essere pagata entro il termine di 30 giorni (trenta) dalla data di notificazione dell'ingiunzione stessa (60 giorni ove l'interessato risieda all'estero).

Trascorso il predetto termine senza che sia stato dato luogo al pagamento, l'Autorità di vigilanza dà avvio al recupero coattivo delle somme dovute.

Su richiesta dell'interessato che dimostri di trovarsi in condizioni economiche disagiate o comunque di difficoltà, l'Autorità di vigilanza può disporre che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 15,00.

In ogni momento il debito può essere comunque estinto mediante un unico pagamento.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'Autorità di vigilanza, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

d) Estinzione del pagamento

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge, si prescrive nel termine di **5 anni** dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Il periodo di prescrizione del diritto di riscossione inizia con il giorno della commissione della trasgressione, mentre i **90 giorni (novanta)** entro i quali deve avvenire la notificazione della trasgressione iniziano con la data dell'accertamento.

7.0 IL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE

Il verbale di accertamento e contestazione assolve una duplice funzione:

- a) atto di attestazione idoneo a documentare i dati acquisiti mediante l'accertamento;
- b) atto di contestazione.

Il verbale di accertamento e contestazione deve essere compilato unicamente dal soggetto accertatore; in caso di revisione, deve essere allegato al verbale di revisione.



Per ciascuna violazione accertata deve essere compilata la relativa **Scheda di irregolarità (all. 2)**.

In caso di revisione ordinaria o straordinaria, il verbale di accertamento e contestazione, unitamente alla/e scheda/e di irregolarità deve essere sottoscritto dal revisore preposto.

Il verbale di accertamento e contestazione, completo di ogni sua parte, deve essere trasmesso all'Autorità di vigilanza, che provvederà all'accertamento di entrata sul bilancio provinciale.

8.0 ALLEGATI

- **VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE (all. 1),**
- **SCHEDA DI IRREGOLARITA' (all. 2).**